

Bruxelles, 10.3.2020 C(2020) 1588 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10.3.2020

recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 924 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Lazio FESR" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia

CCI 2014IT16RFOP010

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

IT IT

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10.3.2020

recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 924 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Lazio FESR" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia

CCI 2014IT16RFOP010

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 924 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2018) 9115 della Commissione, sono stati approvati determinati elementi del programma operativo "POR Lazio FESR" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha stabilito che per alcune priorità di tale programma operativo non sono stati conseguiti i target intermedi; di conseguenza, l'Italia dovrebbe proporre di riassegnare l'importo corrispondente della riserva di efficacia dell'attuazione alle priorità per cui i target intermedi sono stati conseguiti e di trasferire risorse finanziarie tra gli assi prioritari.
- (3) In data 10 dicembre 2019, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era corredata di una revisione del programma operativo nella quale l'Italia ha proposto una modifica degli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti ii) a v), e lettera d), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013, soggetta alla decisione di esecuzione C(2015) 924.
- (4) La modifica del programma operativo consiste nella riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, per l'importo di 5 544 000 EUR, dall'asse prioritario 4

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

"Energia sostenibile e mobilità" la cui attuazione è inefficace, all'asse prioritario 1 "Ricerca e innovazione", la cui attuazione è efficace, che riceve il sostegno del FESR, e un ulteriore trasferimento finanziario di 8 500 000 EUR del contributo FESR dall'asse prioritario 2 "Lazio Digitale", la cui attuazione è inefficace, all'asse prioritario 1, la cui attuazione è efficace.

- (5) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione in seguito al mancato conseguimento dei target intermedi per determinati assi prioritari, dal trasferimento di risorse finanziarie tra assi prioritari, dalla necessità di adeguare gli indicatori di realizzazione e finanziari del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, dall'eliminazione di due azioni e dall'introduzione di due nuove azioni e descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 174 della Commissione.
- (6) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza con procedura scritta del 4 dicembre 2019 ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.
- (7) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale dato dovrebbe essere tenuto presente in sede di modifica annuale dell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 16, paragrafo 4 *bis*, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (8) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e dell'articolo 30, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (9) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (10) A norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno stabilire la data a partire dalla quale la spesa che diventa ammissibile in conseguenza della modifica apportata al programma operativo oggetto della presente decisione è ammissibile.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 924,

_

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 924 è modificata come segue:

- 1. la frase introduttiva dell'articolo 1 è sostituita dal testo seguente:
 - "I seguenti elementi del programma operativo "POR Lazio FESR" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 20 dicembre 2014, modificato da ultimo dalla revisione del programma operativo presentata nella sua versione definitiva in data 10 dicembre 2019, sono approvati:";
- 2. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma operativo "POR Lazio FESR" approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 10 dicembre 2019.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10.3.2020

Per la Commissione Elisa FERREIRA Membro della Commissione

> PER COPIA CONFORME Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA